

Diritto societario. La novità nel decreto legge 83/2015 - Per il terzo in buona fede resta comunque la possibilità del reclamo

## Più facile la massa fallimentare

### *Donazioni dei due anni precedenti inefficaci con la sola trascrizione del fallimento*

Sono inefficaci ex lege e conseguentemente risucchiati nella **massa fallimentare** mediante la semplice «trascrizione» della sentenza di fallimento (e cioè l'inserimento della sentenza di fallimento in un pubblico registro) i beni oggetto di atti di **donazione**, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione (e qualsiasi altro atto a titolo gratuito) posti in essere nei due anni anteriori al fallimento. È quanto dispone il nuovo comma 2 dell'articolo 64 della legge fallimentare introdotto dalla legge di conversione (la 132/2015) mediante l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 6 del decreto legge 83/2015 (il **decreto «fallimenti»**), vigente dal 21 agosto scorso.

#### **Il passato**

In sostanza, nel vigore della disciplina anteriore, questi atti erano bensì inefficaci ipso iure nei confronti del fallimento (articolo 64, comma 1 della legge fallimentare), ma occorreva comunque, per essere acquisiti dal fallimento, che l'inefficacia fosse dichiarata mediante una sentenza di accertamento; nel periodo intercorrente tra la data dell'atto gratuito e il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'inefficacia, il terzo acquirente di buona fede di un bene immobile poteva dunque effettuare un acquisto assolutamente opponibile al fallimento (articolo 2901, comma 4 del Codice civile) se tale acquisto fosse stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell'inefficacia (e salvo che nei suoi confronti non fosse vittoriosamente esperibile, sussistendone i presupposti, un'azione revocatoria ordinaria).

#### **Da adesso**

Oggi, invece, alla dichiarazione di inefficacia (e al conseguente “blocco” della circolazione di questi beni) si può giungere immediatamente mediante la «trascrizione» della sentenza dichiarativa di fallimento alla quale può provvedere il curatore; effettuata questa pubblicità, i beni vengono dunque immediatamente sottratti al donatario, al trustee o al vincolo di destinazione e divengono parte del perimetro delle sostanze che costituiscono la massa fallimentare. In sostanza, bypassando la fase giurisdizionale volta all'accertamento dell'inefficacia di cui all'articolo 64, comma 1 della legge fallimentare, diminuiscono di molto il tempo e la fatica che il curatore deve impiegare per comporre la massa fallimentare dalla cui vendita si ricavano le risorse per pagare i creditori del soggetto fallito. È peraltro pur sempre prevista la possibilità dell'interessato (ad esempio, un trustee che intenda dimostrare la natura non gratuita dell'atto di donazione compiuto dal fallito) di proporre reclamo avverso questa trascrizione della sentenza di fallimento, e ciò a norma dell'articolo 36 della legge fallimentare, il quale appunto disciplina il reclamo contro gli atti del curatore.

#### **La trascrizione**

La norma in questione solleva, a una prima lettura, almeno due problemi. Innanzitutto c'è da considerare che essa parla genericamente di «trascrizione», senza specificare quale sia il pubblico registro nel quale tale formalità debba essere compiuta. Questo vuoto probabilmente va riempito con il riferimento al pubblico registro nel quale viene introdotto l'atto che la legge proclama inefficace: e così, i registri immobiliari, se si tratta della donazione di un immobile, il registro automobilistico, se si tratta del vincolo di destinazione inerente un automezzo, e i registri aeronautico e navale se si tratta di un trust inerente natanti o aeromobili. Non pare infatti plausibile che una donazione di una nave sia qualificabile come inefficace per effetto della trascrizione che della sentenza di fallimento sia fatta nei registri immobiliari (e ciò sia che il soggetto fallito fosse proprietario di immobili, sia che non lo fosse); e da questa considerazione pare dover anche derivare l'osservazione secondo cui la trascrizione della sentenza di fallimento, per ottenere questo nuovo effetto di accertamento

dell'inefficacia dell'atto gratuito posto in essere dal fallito, non può che essere effettuata presso l'ufficio nel quale è pubblicato l'atto di cui si deve accertare l'inefficacia. In altri termini, è di tutta evidenza che dalla trascrizione di una sentenza nei registri immobiliari di Milano non può derivare l'inefficacia di una donazione di un immobile sito in Roma.

**Beni non registrati**

Il secondo problema inerisce gli atti a titolo gratuito aventi a oggetto beni non registrati: si pensi alla donazione di una somma di denaro o di un quadro di valore. Il tenore letterale della nuova norma potrebbe in effetti condurre anche a una sua interpretazione estensiva (nel senso cioè di ritenere la donazione del denaro o del quadro messa nel nulla dal fatto che nei registri immobiliari sia trascritta la sentenza di fallimento, in quanto il fallito fosse proprietario di immobili o avesse donato un immobile nei due anni anteriori al fallimento). Ma appare senz'altro più appropriato ritenere che la nuova norma, impostata sul concetto di «trascrizione», abbia la sua efficacia circoscritta ai soli atti gratuiti aventi a oggetto beni iscritti in un pubblico registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Giacomo Ridella

La decorrenza. La norma interessa anche le operazioni anteriori al 27 giugno

## Efficaci i pignoramenti contro i vecchi atti

Il nuovo articolo 2929-bis del **Codice civile**, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, consente al **creditore** di **pignorare**, senza dover vittoriosamente esperire l'**azione revocatoria**, i beni (immobili e mobili registrati) che siano stati oggetto, successivamente al sorgere del suo credito, di atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore a titolo gratuito (come donazioni, atti costitutivi di fondo patrimoniale, trust e vincoli di destinazione). A questo fine, il pignoramento deve essere trascritto nei pubblici registri entro un anno dalla data in cui l'atto gratuito pregiudizievole sia a sua volta stato trascritto.

A prima lettura, la norma solleva almeno due problematiche.

Innanzitutto la questione della sua applicabilità nel tempo. Posto che l'articolo 12 del Dl 83/2015 si applica «esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del» Dl 83/2015 (vale a dire il 27 giugno 2015) ci si domanda se essa si applichi agli «atti pregiudizievoli» compiuti dal debitore dopo il 27 giugno scorso o anche a quelli precedenti (che siano comunque «colpiti» dalla trascrizione del pignoramento entro un anno dalla loro trascrizione). Ad esempio, la nuova norma consente che una donazione trascritta lo scorso 10 agosto 2015 sia resa inefficace se il pignoramento del bene donato intervenga entro l'11 agosto 2016. Non è chiaro invece se possa rendersi inefficace la donazione trascritta il 15 dicembre 2014 con un pignoramento che sia pubblicato entro il 16 dicembre 2015.

Da un lato, in questi casi l'interprete pensa automaticamente alla norma (l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile) per la quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Però, riflettendo sullo spirito della nuova legge, e cioè sul fatto che essa abbia voluto il più possibile favorire la tutela del creditore avverso un atto che il debitore abbia non legittimamente compiuto (intendendo togliere gli intralci che al creditore derivano dalle lungaggini della giurisdizione), appare inevitabile ritenerla applicabile anche ad atti pregiudizievoli posti in essere prima della sua entrata in vigore. D'altronde, a pensarci bene, se si conclude in questo senso, potrebbe non trattarsi esattamente di un'applicazione retroattiva, bensì di un'applicazione attuale a situazioni in corso: invero, se Tizio e Caia si sposano quando il divorzio non è ammesso e poi entra in vigore una legge che consente il divorzio, non è che Tizio e Caia non possano divorziare perché si sono sposati prima della nuova legge; ancora, se Tizio possiede un bene da 12 anni quando è prescritto che l'usucapione si compia in 20 anni, ma poi la legge cambia disponendo che l'usucapione si realizza con 10 anni di possesso, l'usucapione a quel punto è maturata.

Il secondo tema che il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile solleva è quello dell'impatto del pignoramento contro il donatario se questi abbia precedentemente alienato a terzi il bene donato. Ad esempio: se il 1° settembre 2015 viene trascritta una donazione di Tizio a Caio e il 15 ottobre 2015 Sempronio, creditore di Tizio, trascrive il pignoramento contro Caio, ma Caio ha già venduto il bene a Mevio con atto trascritto il 10 ottobre 2015, l'acquisto di Mevio ne ha pregiudizio?

La risposta esatta è probabilmente quella negativa: la regola-base della pubblicità «dichiarativa» (espressa nell'articolo 2644 del Codice civile) è quella secondo cui la formalità anteriore prevale su quella posteriore e, quindi, l'acquisto di Mevio pare salvo, a meno che vi siano i presupposti affinché Sempronio possa vittoriosamente convenire Mevio mediante un'azione revocatoria ordinaria (e cioè quella di cui all'articolo 2901 del Codice civile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.

G.Rid.

---

### IL LIMITE

**TEMPORALE** La trascrizione nei pubblici registri deve avvenire entro un anno dalla «registrazione» della liberalità